



LAVORO Euroconference

Edizione di martedì 3 dicembre 2024

APPROFONDIMENTI

[Cig settore moda: al via le domande dal 3 dicembre 2024](#)

di Barbara Garbelli

NEWS DEL GIORNO

[Pubblicata la monografia Inail su rischi e prevenzione nell'utilizzo del laser](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Verifiche delle attrezzature di lavoro: 57° elenco dei soggetti abilitati](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Iscrizione d'ufficio al Siisl per i percettori di indennità di disoccupazione](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Malattia professionale: nel caso di origine multifattoriale serve una dimostrazione specifica](#)

di Redazione



APPROFONDIMENTI

Cig settore moda: al via le domande dal 3 dicembre 2024

di **Barbara Garbelli**

Con pubblicazione del D.L. 160/2024, il Legislatore ha inteso riconoscere per il periodo 29 ottobre-31 dicembre 2024 l'ammortizzatore sociale della cassa integrazione ai lavoratori dipendenti del comparto moda, dipendenti di imprese (anche artigiane) che contano meno di 15 lavoratori assunti (si tratta, come di consueto, della media ricavata dal dato occupazionale del semestre precedente) e che operano nel settore tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario.

Con [circolare n. 99 del 26 novembre 2024](#), l'Inps ha fornito le prime istruzioni operative per l'attivazione dell'ammortizzatore sociale, analizzando l'ambito di applicazione, le modalità e i termini di presentazione della domanda, le modalità di erogazione e la compilazione del modello UniEmens.

In premessa, l'Istituto specifica che tale misura non è concessa alla generalità dei datori di lavoro, ma soltanto a coloro che, appartenenti al comparto tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario, siano classificati nei settori industria o artigianato e svolgano le attività identificate dai codici Ateco 2007; rileva, inoltre, la forza occupazionale dell'azienda richiedente, che non dev'essere superiore alle 15 unità, con attenzione al semestre precedente a quello di presentazione della domanda di cassa integrazione.

Ulteriore condizione necessaria consiste nell'aver raggiunto – al momento della richiesta di riconoscimento dell'ammortizzatore – i limiti di durata massima dei trattamenti previsti dalla normativa ordinaria per il relativo settore di appartenenza (Cigo per le imprese del settore industria e assegno di solidarietà bilaterale Fsba per le imprese artigianali).

Soddisfatti questi pre-requisiti, necessari per accedere alla nuova misura temporanea prevista dal D.L. 160/2024, le richieste dovranno essere trasmesse all'Istituto entro 15 giorni dal momento di sospensione (o contrazione) dell'attività svolta dai lavoratori dell'impresa: il periodo di sospensione o riduzione dovrà necessariamente collocarsi successivamente alla data del 29 ottobre 2024 (data di entrata in vigore della norma in commento) e, qualora i periodi interessati dalla richiesta siano ricompresi fra la data del 29 ottobre 2024 e quella del 3 dicembre 2024 (data di apertura delle richieste *on line*), il termine dei 15 giorni avrà decorrenza dal 3 dicembre.

Le richieste, che dovranno pervenire all'Istituto esclusivamente in via telematica mediante la piattaforma OMNIA IS, dovranno ricomprendere l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, indicati in maniera puntuale, nel rispetto delle previsioni di compilazione delle istanze *on line*.



Il trattamento spettante ai lavoratori è stabilito nella misura dell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale; giova ricordare che tale importo è soggetto al limite previsto per la generalità dei lavoratori, fissato in 1.392,89 euro per l'anno 2024. Per tali periodi, sarà riconosciuta la contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici, quantificata secondo le regole vigenti in materia di integrazioni salariali.

Gli importi di cassa integrazione, definiti in base all'effettiva riduzione dell'attività lavorativa e alle modalità sopra esposte, sono caratterizzati da corresponsione diretta da parte del datore di lavoro ai lavoratori, che riceveranno la somma a loro spettante al termine di ogni periodo di paga; tale importo, come di consueto, verrà recuperato dal datore di lavoro in sede di conguaglio dei contributi versati.

La circolare conclude la disamina del nuovo istituto definendo le regole di compilazione del modello UniEmens, che si riportano di seguito.

Nell'elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento>, dev'essere valorizzato il codice evento già in uso "ISU", che assume il più ampio significato di "Integrazione salariale unica e Sostegno al reddito settore moda", procedendo alla valorizzazione del "tipo copertura" delle settimane in cui si collocano i periodi indennizzati con le consuete modalità. Lo stesso codice evento sopra indicato deve essere valorizzato nell'elemento <EventoGiorn> dell'elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn>, al fine di fornire le informazioni utili a delineare la tipologia e la durata dell'evento, nonché a ricostruire correttamente l'estratto conto.

In merito alle modalità di esposizione del trattamento di sostegno al reddito da porre a conguaglio, i datori di lavoro dovranno indicare:

- nell'elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>, il numero di autorizzazione;
- nell'elemento <CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, il nuovo codice causale "L907", avente il significato di "Conguaglio prestazione sostegno al reddito settore moda D.L. 160/2024";
- nell'elemento <CongCIGSAltImp> l'importo autorizzato da recuperare.

In caso di richiesta di pagamento diretto, i datori di lavoro devono procedere con l'invio dei flussi "UniEmens-Cig" (UNI41) secondo le consuete modalità.

Master di 5 mezza giornate

Euroconference
Centro Studi Tributari

Consulenza del Lavoro Innovativa
competenze digitali e strategiche

TeamSystem

Scopri di più >



Pubblicata la monografia Inail su rischi e prevenzione nell'utilizzo del laser

di Redazione

L'Inail, con [news del 25 novembre 2024](#), ha reso noto che è stata pubblicata la monografia "[Sicurezza laser – Rischi e prevenzione](#)", curata dalla Consulenza tecnica salute e sicurezza (Ctss), finalizzata a orientare gli attori della sicurezza, e non solo, verso una maggiore consapevolezza del rischio da esposizione a radiazioni ottiche coerenti (*laser*).



NEWS DEL GIORNO

Verifiche delle attrezzature di lavoro: 57° elenco dei soggetti abilitati

di Redazione

I Ministeri del lavoro, della salute e delle imprese e del made in Italy, con [decreto 124 del 25 novembre 2024](#), hanno pubblicato il 57° elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.



LavoroPratico

La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**

per lo **Studio** del **Consulente del Lavoro**

scopri di più >



NEWS DEL GIORNO

Iscrizione d'ufficio al Siisl per i percettori di indennità di disoccupazione

di Redazione

Il Ministero del lavoro, con [D.M. 174 del 21 novembre 2024](#), in attuazione degli articoli 25 e 26, Decreto Coesione, ha stabilito che dal 24 novembre la domanda di NASpl e DIS-COLL (accolta e in pagamento) porta all'iscrizione d'ufficio alla piattaforma Siisl, al fine di promuovere la riqualificazione professionale dei beneficiari dell'indennità e facilitare un loro più efficace reinserimento nel mercato del lavoro.

Inoltre, dal 18 dicembre 2024 la piattaforma sarà aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri, che potranno caricare il proprio *curriculum vitae* e manifestare interesse a svolgere un'attività lavorativa o formativa.

OneDay Master

Licenziamento individuale del lavoratore. Il GMO

Scopri di più



Malattia professionale: nel caso di origine multifattoriale serve una dimostrazione specifica

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 25 ottobre 2024, n. 27693, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, ha statuito che il principio giuridico fondamentale è quello dell'equivalenza delle condizioni, secondo cui ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, ha efficienza causale, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento. Nel caso di malattie a eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere data anche in termini di probabilità qualificata, sulla base di ulteriori elementi, come i dati epidemiologici. L'esposizione a sostanze nocive sul luogo di lavoro ha rilevanza concausale nella genesi di patologie tumorali a origine multifattoriale, non interrotta da fattori come il tabagismo.

OneDay Master

Sanzioni e licenziamento disciplinari

Scopri di più